



R.G. n. 2315/2011

N. 924/12 Rep.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Sezione distaccata di Rho

--Il Giudice Dott. Jacopo Blandini--

--ORDINANZA--

Il Giudice designato Dott. Jacopo Blandini

Visto il ricorso ex art. 1170 cc al R.G. n. 2315/2011 proposto

DA

- [REDACTED] e [REDACTED] con l'Avv. M. Rezzonico giusto
mandato difensivo in atti;
RICORRENTE

CONTRO

- [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED], giusto mandato difensivo in atti;
RESISTENTE

a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 03/12/2012, provvede come da seguente

--ORDINANZA--

-Letti gli artt. 1170 e ss. C.c. e 703 e ss. C.p.c.;

-Visto il decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato alle parti resistenti;

-Letti i rispettivi atti difensivi delle parti oggi costituite;

-Sentite le parti comparse in contraddittorio tra loro, da ultimo, all'udienza del 03/12/2012;

-Rilevato che parte [REDACTED] chiedeva di ordinare alla resistente [REDACTED] di consentire al ricorrente l'immediato accesso al tetto in comproprietà tra le parti per poter riposizionare l'antenna TV per la loro abitazione al muro comune dopo i lavori di ristrutturazione dagli stessi eseguiti, e di rimuovere il condizionatore posizionato dalla resistente sulla facciata comune dell'immobile che -nella prospettazione sempre di





parte ricorrente- causava stillicidio di acqua sulla proprietà dei ricorrenti e rumori intollerabili;

-Rilevato che con decreto del 16/11/2011 è stata fissata l'udienza nel contraddittorio delle parti per il 02/02/2012 assegnando i termini per la notifica alla controparte;

-Rilevato che alla suddetta udienza si costituiva la resistente [REDACTED] che evidenziava di non aver mai negato il diritto di posizionare l'antenna sul muro comune (ed essendo pacifica la natura comune delle tetto) ma che i ricorrenti potevano passare dal loro tetto senza la necessità di accedere alla parte di proprietà esclusiva della resistente (sostanzialmente negava quindi che parte ricorrente avesse il *diritto di scegliere la strada* di accesso al tetto *incontestatamente* comune con il maggior aggravio per la resistente e pretendendo l'accesso dalla via di esclusiva proprietà della [REDACTED] ben potendo ottenere lo stesso risultato di accedervi attraverso due soluzioni peraltro da sempre prospettate come possibili e praticabili dalla stessa resistente); la [REDACTED] inoltre contestava a parte ricorrente di volere posizionare l'antenna ancorandola sul muro al secondo piano (dove si trova l'unità abitativa della [REDACTED]) anzicchè come invece avrebbe dovuto e potuto sul tetto comune; quanto al condizionatore affermava che lo stesso era collocato sulla facciata di proprietà esclusiva della resistente e che non provocava né stillicidio di acqua né rumori; l'odierna resistente chiedeva poi -in via riconvenzionale- che i ricorrenti venissero condannati a ripristinare il muro portante abbattuto durante i lavori di ristrutturazione e che aveva creato un pericolo di crollo per l'immobile della resistente;

-Rilevato che la procedura era rinviata all'udienza del 22/02/2012 data in cui i procuratori delle parti *"concordemente chiedono un rinvio al fine di individuare un tecnico antennista di fiducia di entrambe le parti che verifichi la fattibilità in termini di correttezza e sicurezza nell'istallazione dell'antenna attraverso lo spazio indicato dall'avvocato nella proprio memoria"*;

-Rilevato che seguivano una serie di rinvii *su concorde richiesta dei procuratori delle parti* (verbale del 04/04/2012, del 09/05/2012 e del 07/06/2012);

-Rilevato, in particolare, che alla successiva udienza del 09/05/2012 i procuratori delle parti ancora una volta chiedevano un rinvio testualmente *"al fine di formalizzare l'accordo"*; analogamente alla successiva udienza del 07/06/2012 i procuratori delle





parti davano atto "della necessità di verificare il consenso di altri due soggetti coinvolti al fine di sottoscrivere l'accordo raggiunto".

-Rilevato che, all'udienza del 27/06/2012, il difensore dei ricorrenti depositava rinuncia al mandato ed il Tribunale, su accordo delle parti, disponeva Consulenza Tecnica con il seguente quesito peritale: "Esaminati gli atti di causa, sentite le parti e i loro CTP se nominati, eseguiti i sopralluoghi e le indagini tutte ritenute opportune, assunte le necessarie informazioni;

1. descriva il CTU, anche a mezzo di riproduzioni fotografiche, lo stato attuale dei luoghi;
2. indichi le corrette modalità per posizionare l'antenna del ricorrente specificando se risulta necessario l'accesso alla proprietà del resistente;
3. indichi se è conforme alla normativa vigente e alla normale tollerabilità il posizionamento del condizionatore effettuato dalla resistente e se lo stesso causi rumori oltre i limiti di legge e perdite di acqua come lamentato dal ricorrente;
4. dica se i lavori realizzati dal ricorrente abbiano causato e/o causino un pericolo di danno alla proprietà della resistente;
5. comunichi ogni altra circostanza ritenuta utile all'indagine;
6. tenti la conciliazione tra le parti."

-Rilevato che all'udienza del 11/07/2012 si costituiva il nuovo difensore per i ricorrenti e veniva conferito incarico al CTU Ingegnere ██████████ il quale prestava l'impegno di rito ed accettava l'incarico peritale conferitogli;

-Rilevato che il G.I. concedeva termine sino al 17/11/2012 per il deposito della relazione peritale e fissava l'udienza del 28/11/2012 (anzi con successivo decreto rinviava all'udienza del 03/12/2012) per l'esame della C.T.U. e la discussione;

-Rilevato che <<a seguito di applicazione non in via esclusiva dello scrivente alla Sezione distaccata di Rho>> l'odierno Giudicante subentrava anche nella trattazione del presente procedimento;

--ORDINANZA--

In via pregiudiziale e di rito





-Ritenuta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e la competenza -per materia e per territorio- dell'adito Tribunale;

-Ritenuto, nel merito, che il proposto ricorso possessorio possa trovare accoglimento solo parziale per i motivi e nei limiti di seguito indicati ;

-Rilevato che dalla CTU a firma dell'Ing. ██████████ depositata il 16/11/2012 risulta che *"L'edificio in questione, ove trovansi gli appartamenti di proprietà delle due parti in causa, è costituito da un fabbricato posto a filo strada adiacente ad altro fabbricato più arretrato (foto 1-2), originariamente costituente un'unica proprietà, dal quale la resistente accede per poter aggiungere il proprio appartamento, sito al piano primo, utilizzando una scala in comune con terzi, coi quali condivide anche la proprietà di due aree cortilizie (area fronteggiante via ██████████ e cortile retrostante) ed il tetto di detto ulteriore fabbricato; che l'appartamento dei ricorrenti, sottostante a quella della sig.ra ██████████ è invece dotata di un accesso autonomo ed indipendente e non condivide alcuna delle suddette comproprietà. Detta unità condivide con l'unità sovrastante (di proprietà ██████████) esclusivamente le parti comuni ex art. 1117 c.c., e, specificatamente, per quanto riguarda il presente contenzioso, il tetto del fabbricato, mentre il sottotetto, dal quale si può accedere dalla scala sita nel corpo di fabbrica ove i ricorrenti non vantano alcuna proprietà, risulta essere di proprietà esclusiva della Resistente"*;

-Rilevato che il possesso inteso come potere di fatto e relazione materiale su una cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale (e meritevole di tutela ex artt. 1168 e ss cc) ha pacificamente per oggetto *solo* il tetto in comproprietà tra le parti non le concrete modalità di *accesso* allo stesso (ponendosi queste ultime solo come *strumentali* all'esercizio del possesso) sicchè il pure legittimo possessore (nel caso di specie ██████████) potrà certamente accedere alla parte comune (tetto) ma solo con il *minore aggravio* della parte di esclusiva proprietà di altro soggetto (nel caso di specie della resistente o comunque di terzi) costituente la via (peraltro non esclusiva¹) di accesso (tanto più che

¹ Tanto più che il passaggio "immediato" (così testualmente a pag. 4 terzultima riga del ricorso) non è la via esclusiva di accesso al tetto né vi è prova dell'opposta interdizione dell'accesso alle vie alternative da parte della resistente; anzi proprio dal tenore letterale del ricorso ██████████ del 15 novembre 2011 --pag 2 righe 6-9-- si evince che la ██████████ --dichiarandosi disponibile-- aveva prospettato due concrete ed alternative possibilità di accesso al tetto comune: quella di un accesso tramite scala esterna ovvero altra passando dal sottotetto);





il passaggio "immediato"² ---così testualmente a pag. 4 terzultima riga-- di esclusiva proprietà della resistente [REDACTED], non è la via esclusiva di accesso al tetto né vi è prova dell'opposta interdizione dell'accesso da parte della resistente;

-Rilevato che alle stesse conclusioni è arrivato il CTU Ing. [REDACTED] "...per poter posizionare l' antenna nella posizione che i ricorrenti riterranno più opportuna gli stessi dovranno necessariamente accedere al tetto in comproprietà con la resistente, il cui manto è costituito da tegole marsigliesi, e da qui, una volta installata l' antenna, dovranno collegarla mediante un cavo all' impianto TV che verrà collocato sul fronte strada dell' edificio, così come lo era quello preesistente avente analoga funzione (foto 3). - L' accesso al tetto comune può avvenire secondo due modalità: 1) dall' esterno, posizionando una scala a pioli sul fronte strada o utilizzando un cestello elevatore e raggiungere così la copertura (operazioni che vengono usualmente eseguite dagli antennisti in situazioni simili). 2) utilizzando la scala interna all' altro corpo di fabbrica e raggiungendo il tetto dal pianerottolo sito nel sottotetto (nella porzione in comproprietà tra la sig.ra [REDACTED] e terzi ma non con i ricorrenti), ove, aprendo il lucernario ivi presente risulta possibile raggiungere il tetto in comproprietà tra le parti in causa, distante all' incirca un metro dal lucernario di passaggio. E' da precisare che, da quanto riferito, detta scala è sempre stata utilizzata anche dai Ricorrenti e/o loro aventi causa per accedere al tetto ed effettuare eventuali interventi manutentivi sull' antenna precedentemente collocata e che tale circostanza è stata confermata dalla sig.ra [REDACTED] la quale non ha mosso alcuna obiezione all' utilizzo della suddetta scala per raggiungere il tetto. - Una volta raggiunto il tetto mediante una delle due modalità sopra indicate si potrà posizionare l' antenna nel punto ritenuto più opportuno ancorando la stessa al tetto mediante tiranti metallici, il tutto senza dover accedere nel sottotetto di proprietà della resistente. Peraltro, da una lettura del ricorso introduttivo, sembrerebbe di rilevare che la necessità dei ricorrenti di accedere al sottotetto della sig.ra [REDACTED] sia motivata dalla sola necessità di "ancorarla sul muro comune posto al piano secondo, nella stessa preesistente posizione in cui si trovava antecedentemente

²Ferma restando la (quantomeno) incerta interpretazione delle conclusioni giudiziali su questo punto formulate da parte attrice, non apparendo chiara, certa ed univoca l'indicazione della via di passaggio concretamente pretesa in via di tutela possessoria (cfr. sul punto anche il doc. n. 1 del 07/09/2011 a firma [REDACTED]);





alla ristrutturazione dell' immobile"; ebbene, l' antenna può essere collocata nella stessa posizione senza che vi sia la necessità di entrare nel sottotetto di proprietà resistente utilizzando un diverso metodo di ancoraggio che, invece di prevedere un ancoraggio sulla muratura sottostante al manto di copertura (entro la proprietà [REDACTED]), preveda l' utilizzo di una piastra da collocare sul manto di copertura ed un ancoraggio del palo dell' antenna con appositi tiranti. Vi sarà poi la necessità di posizionare sul tetto un cavidotto entro il quale inserire il cavo di alimentazione da collegarsi all' impianto TV dell' appartamento dei ricorrenti; tale condotto, che sarà collocato al di sotto delle tegole, nello spessore dei listelli, potrà essere posizionato dall' esterno rimuovendo preliminarmente alcune tegole che saranno poi riposizionate. Deve precisarsi peraltro che il posizionamento del cavidotto dall' interno del sottotetto suggerito dal CTP dott. [REDACTED] viene ritenuto non necessario e comunque più complicato rispetto a quello sopra descritto in quanto comporterebbe la rimozione delle contro-soffittature ora presenti nel sottotetto (foto 4-5), che necessariamente dovrebbero essere poi ricollocate, il tutto con aggravio di costo per i ricorrenti....";

-Rilevato quindi che la ricorrente potrà accedere –al solo fine di *posizionare la propria antenna televisiva* e/o il cd. cavidotto sul tetto comune [REDACTED] -
alternativamente ed a sua scelta secondo una delle due modalità verificate³ (cfr. CTU a pag. 19) ed indicate dal CTU Ing. [REDACTED] a pagina 10 punti 1 e 2 (peraltro *apparentemente* del tutto coincidenti con quelle sin dal origine prospettate ed offerte dalla resistente);

-Rilevato che quanto alla domanda di parte ricorrente relativa alla rimozione del corpo motore del condizionatore della [REDACTED] e fermo restando che –almeno allo stato degli atti e alle verifiche del CTU-- non sussistono problemi di sgocciolamento⁴/stillicidio di acqua di scolo sulla proprietà [REDACTED], il CTU ha accertato che *la sig.ra [REDACTED] ha*

³ Cfr. CTU a pag. 19 : " Per quanto relativo al punto 1) il CTU riferisce che la Resistente nel corso delle operazioni peritali ha confermato che i ricorrenti hanno sempre usato la scala in comune con terzi per accedere al tetto riferendo ulteriormente di non avere mai mosso alcuna obiezione all' utilizzo di detta scala per accedere al tetto" (ndr. la sottolineatura è dell' odierno scrivente; il dato peraltro non risulta essere stato mai smentito o contestato da parte ricorrente come da suo specifico onere);

⁴ Cfr. CTU pag. 16 ".....Per quanto riguarda le lamentate perdite d' acqua provenienti dal condizionatore lo scrivente deve prendere atto che al momento delle ispezioni peritali il macchinario esterno era dotato di apposita tubazione per lo scarico della condensa (foto 6-8), anche se deve rilevare





posizionato sul muro comune posto verso Nord/Est il motore di un condizionatore (foto 6); detto macchinario, sporgente dalla facciata, è collocato sulla colonna d'aria sovrastante alla proprietà esclusiva dei ricorrenti ove è stato recentemente edificato un corpo di fabbrica aggiuntivo di un solo piano (foto 7) (all'interno del quale sono stati effettuati i rilievi fonometrici); dato che il macchinario non è direttamente accessibile dalla proprietà [REDACTED] nel caso in cui si debbano effettuare eventuali interventi manutentivi risulterà necessario accedere e transitare sul tetto di proprietà dei Ricorrenti. Al fine di verificare se il rumore prodotto dal macchinario sia o meno superiore ai minimi consentiti dalla legge lo scrivente, tecnico Competente in Acustica Ambientale, in data 14/09/2012 ha provveduto ad eseguire una serie di rilievi fonometrici (diurni in data 14/09/12 e notturni in data 08/11/12) con apposita strumentazione tenendo in considerazione che, come stabilito dall'art. 4 "valori limite differenziale di immissione" del DPCM 14/11/97 "i valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi" e che "le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano (...) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno"; ebbene, il livello di rumorosità massima diurna entro l'ambiente esaminato (camera da letto proprietà [REDACTED] a condizionatore funzionante ed a finestre chiuse è risultato essere nei due monitoraggi eseguiti di 34 e 34,8 dB (doc. 5A) per cui ogni effetto di disturbo del rumore in orario diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) è da ritenersi trascurabile, mentre nei monitoraggi eseguiti in orario notturno si è ottenuto un rumore ambientale con finestre chiuse a condizionatore spento di $Leq = 26,4$ dB ed un valore $Leq = 30,9$ dB con condizionatore in funzione (doc. 5B - si precisa che ai fini della valutazione del rumore ambientale con condizionatore in funzione è stato escluso, a favore della Resistente, il periodo di tempo che è risultato influenzato dall'abbaiare di alcuni cani). Considerato che il livello differenziale di immissione del rumore provocato dal condizionatore è risultato essere di 4,5 dB, superiore al limite massimo consentito (3

che detta tubazione non è presente sulle fotografie prodotte in atti scattate prima dell'instaurazione del presente procedimento (doc. avv. [REDACTED]);





dB), il rumore del condizionatore in orario notturno all' interno della camera da letto dei Ricorrenti è da ritenersi fonte di disturbo eccedente i limiti di legge. Deve comunque evidenziarsi che il rumore del condizionatore risulta rilevabile all' interno dei locali di proprietà dei ricorrenti anche in considerazione dello scarso isolamento acustico del corpo di fabbrica dei ricorrenti ove si è rilevata l' eccessiva rumorosità della fonte di disturbo, che è stato edificato senza prestare attenzione alle prescrizioni del D.P.C.M. del 05/12/97 che regola quali debbano essere le caratteristiche acustiche passive degli edifici (senza la necessità di effettuare alcuna verifica, una stratigrafia costituita da tegole, strato termoisolante in polistirene ed assito è tale da non soddisfare i valori di minimi previsti dal DPCM 05/12/97)”;

-Rilevato che alcuna censura può muoversi al CTU con riferimento a questa ultima verifica ed accertamento, avendo il perito nominato dal Tribunale la precisa e specifica delega a riferire di ogni circostanza ritenuta utile ai fini dell'indagine;

-Rilevato che, alla luce di quanto sopra, ed essendo stato verificato che il suddetto condizionatore è certamente causa (*sebbene non esclusiva bensì solo concorrente*) di rumori che superano <<almeno nella fase notturna>> la soglia di legge ed in ogni caso di normale tollerabilità con pregiudizio di parte ricorrente, si impone per controparte resistente l'adozione --a propria cura e spese-- degli accorgimenti tecnici idonei a riportare i valori acustici del motore del condizionatore all'esterno nella fase notturna nei limiti di legge;

-Rilevato che, quanto alla domanda riconvenzionale della ex art. 1172 cc avente ad oggetto la rimozione in pristino del muro portante abbattuto dal nella sua proprietà sottostante (cfr. pag 6 della comparsa del 01-02/02/2012), il CTU ha -in primis- escluso la natura/funzione portante del muro abbattuto..... - Da quanto riscontrato in loco e riferito dalle parti, nel corso dell' intervento di ristrutturazione i ricorrenti hanno provveduto a demolire una parete interna al loro appartamento, provvedendo, in sua sostituzione, a posizionare una trave metallica a sostegno dei carichi superiori. L' ispezione peritale ha accertato che il solaio di interpiano è posto longitudinalmente al preesistente muro e che, conseguentemente, il solaio non andava a scaricare il proprio peso sul muro demolito, la cui funzione non era portante. Esaminato l' appartamento della resistente si è rilevata la presenza di due piastrelle





incrinata sulla parete esterna del bagno, poco al di sotto del davanzale (foto 9), la cui rottura è avvenuta, per riconoscimento di entrambe le parti, in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti al piano sottostante. Ulteriormente sono state rilevate delle sottili cavillature sul tamponamento che divide il corridoio dalla camera da letto, superiormente ed in prossimità della porta d' accesso alla camera (foto 10). Lo scrivente deve rilevare che, non essendo a conoscenza dell' effettivo stato di fatto dell' unità della sig.ra [REDACTED] precedentemente all' esecuzione dei lavori, non può essere in grado di attribuire la causa della comparsa di dette sottili cavillature, che, se da una parte potrebbero essere compatibili con gli interventi di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sottostante (vibrazioni, demolizioni, ecc.) potrebbero essere addebitabili anche ad altre cause estranei ai lavori eseguiti al piano sottostante: la porta d' accesso alla camera da letto è costituita da una porta scorrevole a scomparsa, dotata di telaio inserito nella muratura; le modalità tecniche d' esecuzione comportano la necessità di posizionare un architrave superiormente al telaio della porta la cui linea di contatto con il traverso superiore del telaio costituisce di fatto una discontinuità che, a seguito delle normali movimentazioni che avvengono, pur impercettibilmente, in ogni manufatto a causa delle variazioni di temperatura, vibrazioni, ecc. possono portare alla comparsa di tali cavillature”;

-Rilevato che i rispettivi CTP delle parti hanno già interloquito (cfr. pag. 2, righe da 5 a 8 dell'ordinanza del 11/07/2012) con il perito del Tribunale a mezzo della espressa concessione da parte del Giudicante dei termini intermedi prima del deposito della CTU finale (sicchè non appare residuare alcuno spazio ulteriore per altre note critiche alla CTU);

-Rilevato che ogni approfondimento istruttorio ulteriore appare incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare come anche con la tempistica snella ed urgente propria di un procedimento cautelare (peraltro *urgenza* rappresentata proprio dalla parte ricorrente ed in particolare da [REDACTED] con sua missiva rinvenuta in atti del presente fascicolo del 31/07/2012 cui seguiva nota del 09/08/2012 -
-a firma del Giudice precedente assegnatario della vertenza-- indirizzata al Presidente del Tribunale; deve aggiungersi che, comunque, all'odierna udienza del 03/12/2012 non è stata segnalata la presenza alla stessa di alcun informatore onde così consentire di





procedere alla *tempestiva* audizione dello stesso, né peraltro nel ricorso introduttivo appaiono essere state indicate⁵ specificamente le circostanze di fatto sui cui i sommari informativi, tra cui anche la [REDACTED], avrebbero dovuto essere sentiti);

-Rilevato peraltro che, anche alla luce delle conclusioni tecniche ed assorbenti della CTU, la prova orale (anche a voler superare i vizi formali sopra evidenziati) appare comunque ed in ogni caso anche superflua ai fini del decidere;

quanto sopra in premessa in fatto, in diritto ed in motivazione, il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED] può essere dunque solo parzialmente accolto e nei limiti indicati nella parte dispositiva.

Si dispone che le spese di CTU (come già liquidate in corso di causa) siano interamente compensate tra le parti costituite .

Le spese legali della presente procedura, <<previa compensazione delle stesse nella misura di due terzi tra le parti costituite>> per la residua quota parte di un terzo -- liquidata come in dispositivo-- saranno poste a carico di parte resistente.

Ogni altra questione, di rito e di merito cautelare, definitivamente assorbita.



⁵ Formalità questa ritenuta necessaria ed essenziale al contraddittorio ex art. 669 sexies -I comma ultima parte- c.p.c. anche al fine di consentire a controparte di adeguatamente ed efficacemente contrastare la *prospettazione* difensiva di parte ricorrente;





--P.Q.M.--

Il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho, in composizione monocratica, nel procedimento R.G. n. 2315/2011, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così definitivamente dispone:

-Dispone che parte ricorrente possa accedere --al solo ed unico fine di posizionare la propria antenna televisiva sul tetto comune [redacted]-- alternativamente ed a sua scelta secondo una delle due modalità verificate ed indicate dal C.T.U. Ing. [redacted] a pagina 10, ai punti n. 1 e 2 della relazione tecnica a sua firma depositata il 16/11/2012;

-Dispone che parte resistente [redacted] provveda ad adottare --a propria cura e spese-- gli accorgimenti tecnici idonei a riportare i valori acustici del motore del condizionatore di sua proprietà --come posizionato sulla facciata comune dello stabile in [redacted], alla Via [redacted]-- nei limiti di legge nell'ambito esterno e relativamente al funzionamento notturno;

-Rigetta e disattende, in quanto infondata e non provata, ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti non già sopra espressamente accolta;

-Spese di CTU interamente compensate tra le parti costituite;

-Previa compensazione nella misura di due terzi (2/3) delle spese legali di lite tra le parti costituite, condanna parte resistente [redacted] al pagamento, in favore di parte ricorrente della residua quota di un terzo (1/3) delle spese legali di lite qui liquidate -già nella misura di un terzo- in complessivi € [redacted] per compensi professionali, oltre ad IVA e CPA se dovute per legge;

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Si comunichi alle parti costituite.

Rho, così deciso il 03 dicembre 2012.

Il Giudice

Dott. Jacopo Blandini



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna SPERA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
DEPOSITATO COE
Epo. n. 04/12/12

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna SPERA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO
05/12/12
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosanna SPERA